CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

3.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga dell'obbligo dell'autorizzazione governativa alle costituzioni di società, agli aumenti del capitale ed alla emissione di obbligazioni per importi superiori al milione di lire 15

Disciplina dell'uso della sigla « E 42 ». 16

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane. 17

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Requisiti per il reclutamento degli Ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo 18

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Camerana, Farina Cini, Pasini e Pirelli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, ha autorizzato il camerata Del Giudice a partecipare alla discussione del disegno di legge relativo all'istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Proroga dell'obbligo dell'autorizzazione governativa alle costituzioni di società, agli aumenti del capitale e alla emissione di obbligazioni per importi superiori al milione di lire. (204)

PUPPINI, *Relatore*, avverte che si tratta di prorogare uno stato di cose esistente fin dal settembre 1935, quando fu stabilito l'obbligo dell'autorizzazione governativa alle costituzioni di società, agli aumenti di capitale e alla emissione di obbligazioni per importi superiori al milione di lire. Questo controllo, già prorogato – con un provvedimento dell'aprile 1938 – fino al 30 giugno 1939, viene con l'attuale disegno di legge nuovamente prorogato per un altro anno.

Precisa che non si tratta di un divieto della possibilità di aumento di capitali o della costituzione di società, ma di un controllo e di una vigilanza che possono anche essere utili ed opportuni agli effetti della salvaguardia del risparmio nazionale oltre che per la tutela del pubblico interesse.

Poichè evidentemente le condizioni di fatto che suggerivano nel 1936 l'adozione del prov-

vedimento non sono mutate, ritiene che la Commissione possa esprimere parere favorevole alla richiesta proroga approvando il disegno di legge.

DEL BUFALO vorrebbe che dal disegno di legge risultasse chiaramente che si tratta di un provvedimento di carattere temporaneo, rispondente a necessità attuali e dell'immediato passato.

PRESIDENTE osserva che la Commissione può esprimere il voto che il provvedimento non sia ulteriormente prorogato se vengono a cessare le ragioni che lo hanno provocato.

MARINOTTI concorda, ritenendo che questo controllo finanziario – che si aggiune a quello tecnico già in atto per l'autorizzazione di nuovi impianti industriali – debba essere limitato nel tempo, tenendo presente che non si può arrestare lo sviluppo di attività in corso e di iniziative private, sanzionando limitazioni che creano incertezze per i piani futuri.

MASSIMINO osserva che il provvedimento non comporta un divieto alla possibilità di aumento dei capitali, ma soltanto prescrive una autorizzazione preventiva ministeriale. La temporaneità del provvedimento è insita nello stesso disegno di legge che fissa la proroga ad un anno; quindi non si impegna la situazione per gli anni venturi.

CAPOFERRI rileva che se anche non si tratta di una proibizione assoluta di aumento di capitale, rimane però sempre il fatto che con il provvedimento in esame si pone un freno alle iniziative di chi desidera portare un incremento alla propria industria. È perciò favorevole all'approvazione del disegno di legge unicamente in considerazione del suo carattere di temporaneità.

CASILLI è d'accordo, ed anch'egli esprime il parere che, avuto riguardo alle necessità di incrementare le industrie, si fissi ben chiaro il concetto della temporaneità del provvedimento.

MENTASCHI è di opinione che se il controllo dello Stato esiste per le industrie, attraverso il Ministero delle Corporazioni, per l'autorizzazione dei nuovi impianti, che possono essere fatti indipendentemente dalla necessità di aumentare il capitale, a maggior ragione occorre che questo controllo esista per tutte le altre attività. La temporaneità del provvedimento – a suo avviso – è la migliore garanzia che esso sarà mantenuto fino a che le esigenze lo richiederanno.

PRESIDENTE constata che la Commissione è fondamentalmente d'accordo nel riconoscere che il provvedimento ha carattere eccezionale e temporaneo e che non si vuole ipotecare l'avvenire perchè non si sa quali saranno, in definitiva, al 30 giugno 1940, le condizioni di fatto.

CASILLI ritiene che la Commissione debba esprimere una raccomandazione: che per il rilascio dell'autorizzazione governativa sia assicurata una procedura sollecita.

PRESIDENTE avverte che la raccomandazione sarà segnalata ai Ministri interessati tenendo presente sopratutto che l'autorizzazione governativa per gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni si presume debba essere rilasciata nel minor tempo possibile, in quanto le aziende, senza l'apporto dei nuovi capitali, verrebbero a risentire un grave danno per la loro attività.

Con questa raccomandazione il disegno di legge potrebbe allora essere senz'altro approvato.

Pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dell'uso della sigla « E 42 ». (214)

DEL BUFALO, *Relatore*, rileva che, data l'importanza che l'Esposizione Universale del 1942 assume nel mondo, molti produttori, per vendere meglio i loro prodotti, hanno adottato la sigla « E. 42 ». Era necessaria pertanto l'adozione di un provvedimento che disciplinasse l'uso di tale sigla. Ciò si è fatto con il disegno di legge in esame che, mentre conferma in modo diretto l'appartenenza all'Ente per l'Esposizione universale della sigla stessa, ne vieta l'uso, condizionandolo ad una concessione dell'Ente.

In merito all'articolo 3, è di avviso che nell'inciso « prodotti industriali di larga diffusione creati sotto la responsabilità diretta dei rispettivi produttori », sia più opportuno dire « fabbricati ». anzichè « creati ».

Crede infine che nel disegno di legge debba anche essere fatto cenno dei corrispettivi per la concessione, corrispettivi che dovrebbero essere regolati con provvedimento da emanarsi in sede di regolamento.

VENTURI ritiene che, tenuto conto dello spirito della legge, sia più opportuno conservare la dizione « creati ».

PRESIDENTE è anch'egli d'avviso che l'articolo 3 possa rimanere nel testo proposto.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

(*A questo punto interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato alle Corporazioni* RENATO RICCI).

PRESIDENTE interpretando il sentimento unanime dei camerati, rivolge un saluto al Sottosegretario di Stato, e lo prega di rendersi interprete del sentimento della Commissione per il Ministro Lantini, a cui va l'augurio più cordiale per il suo pronto ristabilimento in salute.

Riconferma al Sottosegretario di Stato l'espressione del vivo desiderio della Commissione di adempiere con la maggiore buona volontà all'opera ad essa affidata: collaborare cioè con il Governo fascista per la migliore formazione delle leggi in un settore particolarmente importante quale è quello dell'attività industriale del Paese.

Discussione e rinvio del disegno di legge: Istituzione della patente di mestiere per l'esercizio di alcune attività artigiane. (202)

MENEGOZZI, *Relatore*, nota che il disegno di legge in esame realizza un voto ultradecennale della categoria artigiana, portato dinanzi alla Corporazione dalle organizzazioni che disciplinano questa vastissima categoria di lavoratori. Osserva che la patente di mestiere, considerata con concetti del tutto fascisti, intende sopratutto realizzare una propulsione ed un indirizzo alla disciplina di questa categoria elevandone l'efficienza, l'intento artistico e il pregio inventivo. Ciò è dimostrato dal fatto che il disegno di legge disciplina ventisei particolari categorie e attività artigianali scegliendo quasi esclusivamente quelle con carattere prevalentemente artistico.

La disciplina delle patenti mira altresì all'accertamento di un minimo di capacità professionale nei confronti degli iscritti attraverso esami, consistenti in prove manuali ed orali.

Riconosce che il procedimento che si intende attuare è forse un po' sommario e vorrebbe che di questo si preoccupasse la disciplina regolamentare sullo svolgimento degli esami, sia per la composizione delle Commissioni quanto per la natura degli esami stessi.

Nota che, in ogni caso, la disciplina della categoria è graduata nel tempo e tiene conto degli interessi acquisiti da coloro che già esercitano la professione artigianale.

Ritiene però contrastante con lo spirito del provvedimento il fatto che esso preveda la possibilità di un esonero dalla patente per quegli artigiani che risiedono in comuni aventi una popolazione non superiore ai 5000 abitanti; e fa voti perché la Commissione raccomandi che di questa facoltà si faccia l'uso più limitato possibile.

Mette in rilievo infine l'opportunità che, come all'articolo 2 del disegno di legge viene data facoltà al Ministro delle Corporazioni, di concerto coi Ministri interessati, di estendere ad altre categorie artigiane l'obbligo di munirsi della patente di mestiere, così al Ministro medesimo sia data anche la facoltà di ulteriormente disciplinare e smistare le categorie stesse.

DEL GIUDICE rileva che il provvedimento porterebbe a questo assurdo: che mentre ad es., per lavorare artigianalmente ad un solo telaio occorrerà una patente di mestiere, questa non sarà richiesta invece per l'organizzazione di una industria di mille telai. E questo senza tener conto del fatto che mentre la produzione dell'artigiano è sotto il diretto controllo del consumatore, lo stesso non avviene per il grande produttore.

Quanto ai fini del disegno di legge, osserva al relatore che, data la composizione delle categorie artigiane, il modesto carattere delle aziende – che non possono avere alle dipendenze più di 5 lavoratori – ed il genere di lavoro, una necessità di propulsione e di indirizzo artistico non può essere invocata a giustificazione del provvedimento, chè – anzi – per alcune categorie, è assolutamente da escludersi.

Prospetta la situazione del disoccupato che, ove si rechi a lavorare a domicilio, presso un privato, commetterebbe – in base al disegno di legge – un reato in quanto esercente un mestiere autonomamente.

Anche la disposizione per cui gli artigiani sforniti di patente possono continuare ad esercitare il mestiere, viene a ridursi ad una agevolazione irrilevante, in quanto gli artigiani stessi sono sottoposti a varie limitazioni (come quella di non poter partecipare a forniture a pubbliche amministrazioni) ciò che crea situazioni di particolare disagio – specialmente nei piccoli centri – sia per i lavoratori, sia per le stesse amministrazioni.

Esprime pertanto l'opinione che il disegno di legge limiti troppo l'esercizio di un'attività da parte dei cittadini che vi aspirino.

Non trova poi giustificata la norma dell'articolo 4 in cui si stabilisce che delle Commissioni per la concessione di patente faccia parte un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani, non vedendo quale interesse possa avere la Federazione artigiana oltre quello di fare in modo che non si accresca eccessivamente il numero degli abilitati ad esercitare un mestiere artigiano.

Considera infine impossibile porre a base del rilascio della patente una valutazione tecnica, data la difficoltà di stabilire un criterio determinante per la prova.

VALERY si associa alle considerazioni prospettate dal camerata Del Giudice soprattutto per le ripercussioni che il provvedimento potrebbe avere nella periferia rurale. Se – ciò nonostante – si intendesse mantenerlo, proporrebbe che dall'obbligo della patente fossero esclusi gli artigiani residenti in comuni aventi 10.000 abitanti, anzichè 5.000. Vorrebbe inoltre che fosse meglio chiarita la disposizione dell'articolo 8 che stabilisce l'esenzione dalla prova orale per coloro che abbiano esercitato il mestiere da almeno un quinquennio, specificando invece che deve trattarsi di « coloro che abbiano esercitato il mestiere presso una industria o in proprio come artigiani da almeno un quinquennio ».

CAPOFERRI prospetta le conseguenze di ordine sociale che il provvedimento potrebbe avere nel caso fosse adottato, sia pure convenientemente emendato. Le alte provvidenze di carattere previdenziale ed assicurativo ora disposte dal Regime per le categorie operaie non potranno avere il loro pieno effetto se non tra vari anni; bisogna quindi preoccuparsi della situazione in cui verrebbe a trovarsi in un prossimo avvenire un lavoratore infortunato o dimesso dal lavoro, che, liquidando una insufficiente pensione e non trovandosi coperto da nessuna forma di previdenza, non avrebbe più il modo di integrare i mezzi di esistenza con una attività artigianale.

CALVETTI concorda pienamente con le considerazioni esposte dagli altri camerati. Ad ogni modo prospetta la necessità di tener conto degli operai artigiani iscritti alle cooperative, di cui la legge non parla.

MARINOTTI ravvisa il pericolo di una eccessiva specializzazione artigiana che sarebbe una delle conseguenze del provvedimento.

MONTAGNA fa presenti gli inconvenienti della applicazione del provvedimento per quanto riguarda particolarmente la categoria dei tessitori a mano.

MENEGOZZI, *Relatore*, spiega che, indicando gli scopi del disegno di legge nella produzione e nell'indirizzo dell'attività artigiana, ha inteso riferirsi alla natura del provvedimento che vuole disciplinare ed elevare una categoria amorfa senza però sottrarre ad essa la possibilità di svolgere la propria attività.

PRESIDENTE aggiunge che al perfezionamento della capacità degli artigiani si può provvedere anche e soprattutto con scuole a carattere professionale e con corsi speciali che rilascino particolari diplomi attestanti l'idoneità degli artigiani, e che costituiscano un documento comprovante la loro capacità professionale ed anche artistica.

Rendendosi interprete del pensiero della Commissione, rivolge viva preghiera al Sottosegretario di Stato perchè, tenendo conto delle osservazioni formulate dai componenti la Commissione, voglia esaminare l'opportunità di sottoporre a nuova elaborazione il disegno di legge.

RICCI RENATO, *Sottosegretario di Stato alle Corporazioni*, ritiene inutile, dopo l'ampia discussione svoltasi sul provvedimento, illustrare i motivi che hanno indotto il Ministero delle corporazioni ad impostare il problema della disciplina di una importante categoria della produzione, quale quella degli artigiani, nel senso risultante dal disegno di legge proposto. Le considerazioni ed i rilievi prospettati dai camerati Del Giudice e Capoferri e dagli altri oratori hanno messo in evidenza l'opportunità di un esame più approfondito. Pertanto dichiara di consentire al rinvio della discussione, per poter presentare un nuovo testo, non senza tener conto delle osservazioni della Commissione e dei rilievi delle categorie interessate.

(*Così rimane stabillito*).

Discussione del disegno di legge: Requisiti per il reclutamento degli Ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo. (217)

TARCHI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge trae la sua ragione di essere dalla esperienza che si è venuta ad acquistare man mano che le assunzioni dei medici nel ruolo dell'Ispettorato corporativo hanno dimostrato la necessità che essi sieno muniti oltre che della laurea, del titolo di frequenza di un corso di perfezionamento di medicina del lavoro, onde essere più idonei alle funzioni per le quali vengono assunti,

che sono particolarmente importanti sia nel campo sanitario, sia nel campo sociale.

In considerazione dell'ulteriore periodo di studio necessario per seguire detto corso di perfezionamento, è stato portato il limite di età per il reclutamento dai 30 ai 33 anni.

Tenuto conto che gli ispettori medici corporativi, per gli speciali requisiti e le particolari attitudini, saranno contenuti in un numero molto limitato, composto però di elementi sceltissimi, fa presente l'opportunità che, anche nell'interesse del servizio, il reclutamento di essi abbia inizio anzichè al grado X, al grado IX del gruppo *A*, o quanto meno, con l'attribuzione del trattamento economico massimo del grado X.

PRESIDENTE osserva che una modificazione del genere dovrebbe in ogni caso essere preventivamente concordata col Ministero delle finanze.

RICCI RENATO, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, rileva che un particolare beneficio è già stato concesso a questi medici consentendo loro di partecipare ai concorsi fino al 33° anno, mentre i corsi di specializzazione hanno in media una durata di sei mesi.

Altra concessione eccezionale è stata quella di immetterli in carriera con il grado X iniziale mentre normalmente i funzionari dello Stato iniziano la carriera con il grado XI. Comunque, il Ministero delle finanze si è recisamente opposto ad ogni altra concessione che in considerazione dei maggiori studi richiesti si fosse voluta concedere a questa categoria di medici. Tuttavia il Ministero delle corporazioni potrebbe entrare nell'ordine di idee di concedere qualche ulteriore beneficio, consentendo loro che negli scatti ordinari di stipendio beneficino di facilitazioni equivalenti al periodo di tempo che si presume abbiano impiegato per il conseguimento del titolo di specializzazione. Ritiene che questa soluzione possa essere considerata soddisfacente e tale da incoraggiare molti giovani laureati ad avviarsi a questa carriera.

TARCHI, *Relatore*, non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE, avverte che la Commissione prende atto delle dichiarazioni testè fatte dal Sottosegretario di Stato alle corporazioni.

Mette in discussione gli articoli del disegno di legge

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11,20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Proroga dell'obbligo dell'autorizzazione governativa alle costituzioni di società, agli aumenti del capitale ed alla emissione di obbligazioni per importi superiori al milione di lire. (204)

ART. 1.

Sino al 30 giugno 1940-XVIII le costituzioni di società commerciali con capitale di oltre un milione di lire, nonchè gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, seppure deliberati o da effettuarsi in una o più riprese dalla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 5 settembre 1935-XIII, n. 1613, superino nel complesso la somma di un milione di lire, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Gli atti relativi non possono essere trascritti, affissi e pubblicati ove non siano corredati della predetta autorizzazione.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Disciplina dell'uso della sigla « E 42 ». (214)

ART. 1.

La sigla « E 42 » appartiene in uso esclusivo all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma.

ART. 2.

È inibito a chiunque di far uso della sigla « E 42 », sola od assieme con altri elementi e con qualunque segno grafico espressa, senza previa concessione dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma.

ART. 3.

È riservato all'Ente autonomo Esposizione universale di Roma di concedere l'impiego della sigla « E 42 » per prodotti industriali di larga diffusione, creati sotto la responsabilità diretta dei rispettivi produttori in occasione dell'Esposizione.

ART. 4.

La concessione della sigla « E 42 » per altre attività, a norma dell'articolo 2, lascia parimenti la esplicazione dell'attività stessa alla responsabilità dei richiedenti.

ART. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere trascritti ai sensi e per gli effetti della legge 30 agosto 1868, n. 4577, marchi di fabbrica e di commercio contenenti la sigla « E 42 » se gli interessati non dimostrino di avere ottenuto la concessione di cui al predetto articolo 2.

La revoca della concessione fa cessare gli effetti della trascrizione del marchio.

Copia dell'atto di revoca deve essere comunicato dall'Ente autonomo Esposizione universale di Roma al Ministero delle corporazioni – Ufficio della proprietà intellettuale – per l'annotazione nel registro dei marchi.

ART. 6.

Chiunque contravviene alla disposizione dell'articolo 2 o continua a far uso della sigla « E 42 » dopo che la concessione gli è stata revocata, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Requisiti per il reclutamento degli Ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo. (217)

ARTICOLO UNICO.

A modifica del 1° comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 16 giugno 1932-X, n. 886, è aggiunto all'articolo 3 del Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149, dopo il secondo, il seguente comma:

« I candidati forniti di laurea in medicina debbono avere altresì conseguito il diploma di perfezionamento in medicina del lavoro. Per essi il limite massimo di età per l'ammissione ai relativi concorsi può essere elevato di non più di tre anni sul limite stabilito per il reclutamento dei candidati forniti di altre lauree ».

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI